



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PRATO

in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta a ruolo in data 26 novembre 2024 con il n. 2372/2024 del ruolo Generale, avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente tra

Parte_1 con sede in Montemurlo (PO) Via Giotto n. 25
P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t.,
Parte_2 nato a Foggia il 15.01.1950 (c.f.
C.F._1 , residente in Montemurlo (PO) Via Giotto 25,

Controparte_1 , nata a Pistoia il 3.3.1953 c(f. *C.F._2* e
residente in Montemurlo (PO) via Giotto n. 25,
nonché

Parte_3 (c.f. *C.F._3*) e residente in
Montemurlo (PO) via Giotto n. 25,
e

Controparte_2 nato a Prato il 10.8.1980 (c.f.
C.F._4 e residente in via Giotto n. 25,
i dall'Avv. Piergiovanni MORI ed elettivamente
domiciliati presso il suo studio in Prato, Viale della Repubblica n. 235. come
da procura allegata all'atto introduttivo;

Pec: *Email_1* vvocati.prato.it

Opponent

nei confronti di

Controparte_3 n persona del legale
rappresentante pt., rappresentata e difesa, dall'Avv. Giordano BALOSSI ed
elettivamente domiciliata in e presso lo studio dell'Avv. Anna Maria ABATI
sito in Prato - Via Piero della Francesca n. 2, con dichiarazione ex art. 176
c.p.c. come da procura allegata alla comparsa di risposta;

Pec: *Email_2*

Opposta

All'udienza del 5.11.2025 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni.

Per gli opponenti : *Nel ribadire la insussistenza di qualsiasi inadempimento al contratto di leasing immobiliare dedotto in giudizio da parte della utilizzatrice Pt_1 nonché la insussistenza e illegittimità degli addebiti contabilizzati da CP_4 a carico di quest'ultima (quanto ad ammontare, date di accredito i di leasing e di addebito delle commissioni, delle*

spese e degli interessi), formula le seguenti conclusioni di rito e di merito. IN RITO: inammissibilità della domanda esercitata in via monitoria per carenza di giurisdizione del Giudice adito in ragione della clausola di arbitrato concordato tra le parti con il contratto posto a base della domanda prodotta ex adverso con doc.to n. 6 in atti. NEL MERITO: previo, occorrendo, accoglimento dei mezzi istruttori richiesti con memoria tempestivamente depositata, revocare il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo nullo ed inefficace, respingere ogni domanda di pagamento introdotta dalla convenuta opposta col favore delle spese di lite e condannare CP_4 al risarcimento dei danni, nella misura di giustizia, ex art. 96, comma 3, cpc”.

Per la banca opposta: “... CONCLUSIONI Voglia l’Ill.mo Giudice Designato del Tribunale di Prato adito, ogni contraria istanza respinta, previa revoca della declaratoria della propria contumacia dichiarata con provvedimento del 10.02.2025 nonché previa qualunque forma e/o statuizione, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE: - accertare e dichiarare inammissibile e/o improcedibile l’opposizione prestata da Parte_1 Parte_4 [...] avverso al decreto ingiuntivo n. 649/2024, RG. 1630/2024 perché meglio dedotto in narrativa, e per l’effetto dichiarare il decreto ingiuntivo esecutivo nei confronti della predetta società, proseguendo il giudizio nei confronti degli altri debitori solidali; - dichiarare la cessazione della materia del contendere rispetto a tutte le domande ed eccezioni avversarie svolte nei confronti di Controparte_3 e/o comunque spieganti effetto nei confronti za di legge in punto di compensazione delle spese di lite relative a questo procedimento, nonché con condanna degli oppositori al pagamento delle spese di lite relative al procedimento monitorio, per come meglio dedotto in atto; - nel caso in cui il Giudice non dichiari la cessazione della materia del contendere ut supra, accertare e dichiarare improcedibile l’azione giudiziaria promossa da parte opponente per il mancato esperimento del procedimento di mediazione ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 28/2010 e ss rientrando la controversia de qua nella categoria “contratti bancari, assicurativi e finanziari”, concedendo il termine di legge per introdurla; NEL MERITO: - rigettare integralmente tutte le avversarie eccezioni e domande svolte da parte attrice opponente nei confronti della odierna convenuta opposta, o comunque spieganti effetti nei confronti della qui deducente, in quanto tutte infondate in fatto e diritto oltre che manifestamente generiche, per le causali di cui in narrativa, o comunque dichiarare la cessazione della materia del contendere rispetto ad esse con ogni conseguenza di legge. Con vittoria di spese, compensi professionali ed accessori di legge. Con ogni riserva di legge.”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 18 novembre 2024, Parte_2 [...] , in proprio ed in rappresentanza di Parte_1 Controparte_1 Parte_3 e Controparte_2 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo Nr 649/2024, emesso il 2.9.2024, provvisoriamente esecutivo, notificato rispettivamente in data 17 settembre 2024 alla società, e in data 14 ottobre 2024 agli altri opposenti, con il quale il Tribunale di Prato aveva loro ingiunto di pagare a

Controparte_3 la somma di € 20.558,02, oltre interessi e spese di giudizio, a saldo dei canoni dovuti in ragione del contratto di leasing m 30021103, successivamente contraddistinto dal n 430021103, a seguito della incorporazione in *Controparte_3*

[...] della *Controparte_5*
A sostegno dell'opposizione rilevavano la insussistenza del credito azionato in quanto l'estratto conto del 22 agosto 2023, recante addebiti per interessi di mora e spese non dovuti o, quanto meno, contabilizzati a tassi di interessi mai concordati e, comunque, oltre la misura massima prevista dalla legge.

Tanto premesso convenivano la *Controparte_3* per sentire revocare il decreto ingiuntivo con il favore delle spese processuali.

Instaurato il contraddittorio, originariamente contumace, la [...] *Controparte_3*, si costituiva tardivamente rispetto alla prima udienza di comparizione, offrendo tuttavia una ricostruzione delle vicende che avevano portato a far valere la pretesa di credito.

In via preliminare, eccepiva l'inammissibilità della opposizione tardivamente proposta da *Parte_1* nel merito, deduceva la cessazione della materia del contendere in quanto, dopo l'emissione del decreto ingiuntivo, la banca aveva provveduto ad alienare a terzi l'immobile oggetto di leasing realizzando una plusvalenza di € 6.405,90, determinando l'estinzione della pretesa, e chiedeva termine per attivare e definire la procedura di mediazione.

Nel merito, contestava i motivi di opposizione e ne chiedeva in ogni caso il rigetto, con il favore delle spese del giudizio.

Con ordinanza emessa in data 25 giugno 20225 la causa era rimessa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art 189 cpc.

Quindi esaurita l'istruttoria con produzione di documenti, all'udienza del 5 novembre 2025, la causa era riservata in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

SULLA OPPOSIZIONE PROPOSTA DA *Parte_1*

Preliminarmente deve essere separatamente valutata la opposizione proposta da *Parte_1* rispetto alla quale il decreto ingiuntivo deve essere confermato in ragione della tardività dell'opposizione proposta.

Nei confronti di quest'ultima, infatti, deve essere considerato in via preliminare che il decreto ingiuntivo Nr 649/2024, (RG. 1630/2024), emesso in data 2.9.2024, risulta essere stato notificato in data 17 settembre 2029, via Pec.

A riguardo, va considerato che *in tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, L. N. 53 del 1994, artt. 3-bis, comma 3 e 9, nonché dell'art. 19-bis delle "specifiche tecniche" date con provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia - impongono il deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file "datiAtto.xml".*

Tali formalità sono previste in funzione non solo della prova ma anche della validità dell'atto processuale (arg. Ex art. 11 della stessa L. N. 53 del 1994),, salvo che sia impossibile procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'art. 3-bis legge cit. , nel qual caso il procuratore deve fornire prova della notificazione estraendo copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, art. 23, comma 1: L. N. 53 del 1994, art. 9, commi 1-bis e 1-ter). Ai sensi di tale disciplina, quindi, la prova dell'avvenuta notifica può essere fornita solo attraverso le predette ricevute telematiche in formato .eml e .msg e del file DatiAtto.xml che contiene i dati identificativi delle predette ricevute. Formati alternativi, quali il .pdf, non forniscono la prova dell'avvenuta notifica in quanto solo l'attestazione di avvenuta consegna in formato .eml o .msg contiene al suo interno l'intera notifica comprensiva dell'atto notificato e dei relativi allegati e solo tale formato permette di avere certezza relativamente alla data e all'ora della notifica. In caso di impossibilità nel procedere al deposito telematico delle predette ricevute nel formato previsto dalla Legge n. 53 del 1994, il secondo comma dell'art. 9 prevede che l'avvocato possa estrarre copia del documento informatico su supporto analogico. In tal caso, l'attestazione di conformità all'originale del predetto documento eseguita da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato ha la medesima efficacia probatoria del deposito della notifica telematica (Cass., 4.9.2023, n 25686; 13.5.2024, n 12971; Cass. 23.2.2025, n 4725; Cass., 17.6,2025, n 16211).

Ai sensi dell'art. 643 c.p.c., ai fini della decorrenza del termine per l'opposizione a Decreto ingiuntivo vanno notificati il ricorso ed il Decreto monitorio, ma non è necessaria altresì la notificazione della procura alle liti del difensore della parte creditrice, anche se la notificazione avvenga a mezzo PEC, ai sensi della Legge 21 gennaio 1994 n. 53, da parte del difensore costituito nel procedimento monitorio (Cass., 6.10.2021, n 27154). Parte opponente, in ogni caso, contesta l'utilizzabilità della documentazione prodotta da controparte, in quanto la costituzione è tardiva rispetto alla

prima udienza di comparizione, comunque confermata dal G.I. ai sensi dell'art 171 bis cpc

Tuttavia, tale contestazione non giova alla società opponente, in quanto non la stessa non ha prodotto la copia del d.i. notificata alla società, pur avendo l'onere di fornire dimostrazione della tempestività dell'opposizione proposta congiuntamente agli altri opposenti.

Vero è che, secondo l'orientamento della S.C., poiché l'opposizione prevista dall'art 645 c.p.c. non è una "*actio nullitatis*" o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo (Cass., s.u... , la produzione della copia notificata di tale provvedimento non è richiesta a pena di improcedibilità dell'opposizione, così che l'osservanza del termine di decadenza fissato dall'art 641 c.p.c. può essere dimostrata anche con i documenti prodotti dalla controparte o comunque acquisiti al processo (Cass., 1.2.2023, n 3071; Cass. 1.10.2012, n 16673) .

Purtuttavia, - come sopra rilevato- l'eventuale utilizzabilità di tale documentazione non gioverebbe alla parte stessa, in quanto utilizzando tale documentazione la notifica risulterebbe perfezionata telematicamente il 17 settembre 2024, integrando in ogni caso l'ipotesi decadenziale a carico della società.

Né, per opinare diversamente, può essere considerata la copia del decreto ingiuntivo notificata a *Parte_2* in proprio, in data 14 ottobre 2024, non risultando in alcun modo che la spedizione e ricezione di tale copia - peraltro a mezzo ufficiale giudiziario- sia avvenuta in qualità di rappresentante di *Parte_1* tale verifica può avvenire anche attraverso l'esame della copia notificata. Per quanto si evince dall'unica documentazione prodotta, quindi al momento della notifica dell'atto di opposizione - 18 novembre 2024 - il termine di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo prescritto dall'art. 641 cpc nei confronti della società era già definitivamente decorso.

Sul punto , peraltro, nonostante la formale eccezione sollevata, l'opponente nulla ha rilevato al fine di giustificare il mancato rispetto dei termini, così che l'opposizione non può che essere ritenuta tardiva ed il Tribunale deve dichiarare l'improcedibilità/inammissibilità dell'opposizione, ai sensi dell'art. 647 c.p.c., indipendentemente dalla tempestiva costituzione dei creditori opposti (Cass., Cass., 21.6.2019, n 16798; Cass., 14.6.2018, n 15626) a causa dell'efficacia di giudicato interno ormai acquistata dal decreto ingiuntivo al momento del deposito dell'atto introduttivo. L'inammissibilità dell'opposizione, con la conseguente efficacia di giudicato interno acquistata dal decreto ingiuntivo, deve essere rilevata, anche d'ufficio, in via

pregiudiziale rispetto ad ogni altra questione, compresa quella relativa alla competenza del giudice che ha emesso l'ingiunzione (*Cas., 2.2.2018, n 2608*)

II- SULLE ALTRE OPPOSIZIONI PROPOSTE

Quanto alle ulteriori opposizioni proposte, sono fondate e devono essere accolte nei limiti delle seguenti ragioni.

Intanto, non può trovare ingresso, l'eccezione relativa IN RITO: inammissibilità della domanda esercitata in via monitoria per carenza di giurisdizione del Giudice adito in ragione della clausola di arbitrato concordato tra le parti con il contratto posto a base della domanda.

Si tratta di eccezione sollevata tardivamente solo nella fase di precisazione delle conclusioni, oltre la concessione dei termini per le memorie di cui all'art 171 ter cpc, e come tale inammissibile.

Nel merito, va precisato che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento d'ingiunzione, si svolge secondo le norme del rito ordinario, nel quale il creditore opposto è gravato dall'onere di provare i fatti costitutivi della domanda proposta e può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria, per cui il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso (*Cass. 12.3.2019, n 7020; Cass., 8.2.92, n.1410; Cass., 23.10.90, n. 10280; Cass., 28.11.89, n. 5185; Cass., 19.1.88, n. 361; Cass.,5.12.87, n. 9078*).

Nel caso di specie, il credito ingiunto discenderebbe dal contratto di *leasing* originariamente stipulato da CP_5 Controparte_5 (poi fusa per incorporazione in [...]

Controparte_6), da una parte, e Controparte_7 individuato dal n. 3002103 (successivamente n 43002103), avente durata 144 mesi, ed avente ad oggetto un immobile ad uso industriale ubicato nel Comune di Montemurlo. Il contratto è stato stipulato il 30 maggio 2002, per notar Per_1 di Siena (Rep. 19205-Racc- 6731) e in tale occasione hanno prestato fideiussione Parte_2 e Controparte_1 fino a concorrenza di € 926.005,88, oltre IVA, ciascuno.

A seguito del subentro di Parte_5 [...] e alle modifiche delle condizioni negoziali, concordate con atto integrativo del 5 giugno 2015, Controparte_8 ha ottenuto un primo decreto ingiuntivo in data 29 luglio 2019, nei confronti della società, ottenendo la riconsegna del nonché nei confronti dei soci e fideiussori, odierni opposenti, per il pagamento della somma di €

53.508,58. Concluso accordo transattivo, permanendo l'inadempimento,

Controparte_3 incorporante *CP_8*
[...] ha risolto il contratto di leasing con comunicazione del 22 agosto 2023, agendo in sede monitoria per il pagamento della somma di € 20.558,02, a titolo di canoni di leasing e spese insolute fatturate alla data del 17.7.2024.

L'oggetto del giudizio, nel caso in esame, rimane delimitato dalla pretesa di credito posta a fondamento dell'ingiunzione ed alla domanda di pagamento somme proposta dall'opposta. Ebbene, quanto alla pretesa di credito, la società creditrice ha documentato nella fase monitoria, l'ammontare del credito attraverso la produzione dei documenti contabili con i relativi documenti.

In sede di opposizione, la società creditrice ha tuttavia dato atto di avere provveduto ad alienare a terzi l'immobile oggetto del *leasing*, non solo soddisfacendo ogni credito, ma realizzando una plusvalenza di € 6405,90.

In tal modo - costituendosi in giudizio- la società opposta ha sostanzialmente rinunciato ad ogni pretesa.

Anche alla stregua del contegno processuale successivo (di sostanziale abbandono di ogni istanza di carattere istruttorio) non v'è dubbio che - rispetto alla pretesa fatta valere giudizialmente- ricorra nel caso di specie la sopravvenienza una situazione di fatto che ha eliminato in radice la posizione di contrasto fra le parti determinando sul piano oggettivo il venir meno dell'interesse alla pronuncia giudiziale originariamente invocata, e senza che rilevi il contrasto non sulla pretesa di merito ma sulle disciplina delle spese processuali (*Cass., 29.4.1979, n. 1211; Cass., 5.5.1978, n. 2130; Cass., 7.3.1978, n. 1140*).

In ragione della situazione venutasi a determinare, in definitiva, al Tribunale non rimane che dare atto che relativamente alla pretesa di credito dedotta in sede monitoria viene meno uno dei presupposti dell'azione e dichiarare la cessazione della materia del contendere tra le parti.

Come si è avuto modo di precisare, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza - e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione. Pertanto, in tale prospettiva, qualora si riconosca la fondatezza, anche solo parziale, della eccezione di pagamento formulata dall'opponente con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al

momento dell'emissione suddetta (Cass., 17.10.2011, n 21432; Cass., 22.5.2008, n 13085; Cass. 7.7.1993, n 7448; v. anche Cass., 24.9.2013, n 21840).

Infine, quanto alle spese del presente procedimento, la relativa statuizione deve avvenire facendo applicazione del principio della c.d. soccombenza virtuale (Cass., 31.8.2020, n 18128; Cass., 29.11.2018, n 30857).

E, a tal proposito, non può che darsi atto che l'opposta ha documentato la sussistenza originaria del credito, genericamente contestato dagli opposenti con riferimento all'entità ed alla non corretta applicazione delle voci accessorie, ma senza contestare l'origine del rapporto.

Quanto a *Parte_3* e *Controparte_2* peraltro, non risultano prodotte le relative procure così che, almeno nei loro confronti, dovrebbe essere preventivamente assegnato termine per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa, ai sensi dell'art 182, comma 2, cpc. in ipotesi di permanenza di contrasto.

Al contempo, non può essere accolta la richiesta di condanna dell'opposta al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata, pure avanzata dalla opposta. Tale affermazione di responsabilità, che è prevista a carico della parte soccombente dal primo comma dell'art. 96 c.p.c., postula, oltre al carattere totale e non parziale di tale soccombenza (Cass., 15.7.91, n. 7815) ed alla sussistenza di una colpa grave (Cass., 21798/2015; Cass., 17.10.89, n. 4164; Cass., sez. un., 30.9.89, n. 3948, in Giust. civ. 1989, I, 2535), che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, con la conseguenza che il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza (Cass., 2.6.92, n. 6637; Cass., 9.2.91, n. 1341; Cass., 23.5.90, n. 4651; Cass., 2.6.84, n. 334).

Nel caso di specie, non ricorrono per riconoscere la responsabilità aggravata dell'opposta, né per fare applicazione discrezionale dell'art 96, comma 3, c.p.c.

Conseguentemente, in base ai principi che regolano la soccombenza, mentre nei confronti degli altri opposenti ricorrono le condizioni per l'integrale compensazione, la società opponente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali, ai sensi degli artt 91 e ss cpc., come liquidate in dispositivo tenendo conto del valore della controversia e dell'attività svolta, in linea con i parametri di cui al DN 55/2014 (scaglione sino ad € 26.000,00, fasi studio, introduttiva e decisionale ai minimi, in assenza di attività istruttoria).

P.Q.M.

Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando sulle opposizioni spiegate da *Parte_2* in proprio ed in rappresentanza di *Parte_1* *Controparte_1* *Parte_3* e *Controparte_2* 24, ificato rispettivamente in data 17 settembre / 14 ottobre 2024 nei confronti di *Controparte_3*, in persona del legale rapprese e e deduzione disattesa, così provvede:

a) dichiara

la inammissibilità della opposizione proposta da *Parte_1* condannandola al pagamento delle spese p complessive Euro 1700,00, per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A e spese generali come per legge;

b) dichiara

la cessazione della materia del contendere in ordine alle pretese vantate dall'opposta;

c) revoca

il decreto ingiuntivo sopra indicato anche in ordine alle spese della fase monitoria nei confronti degli altri opposenti, dichiarando integralmente compensate le spese di lite;

Così deciso in data 13 febbraio 2026, dal Tribunale di Prato, in persona del G.I. dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di Giudice Unico.

Il Giudice Istruttore
dott. Michele Sirgiovanni